



di Luigi Guarisco

Per mancanza di documentazione non è dato sapere il motivo per cui, dopo la sepoltura di Gesù, nessuno fu testimone di ciò che è accaduto quella notte: la paura ha trattenuto gli intimi di Gesù? Il rispetto della legge del sabato non li ha fatti muovere? Il fallimento del maestro li ha spinti a stringersi fra loro per non farsi vedere in giro? Fatto sta che la tomba è vuota e lì si ferma la storia di Gesù di Nazareth; nessuno è garante di ciò che è successo e a che ora. Perciò l'invito dei Vangeli è di abbandonare la tomba vuota e capire cosa significa, invece, che Gesù è vivo, attraverso i racconti delle apparizioni, da interpretare non come cronaca di fatti ma come messaggio teologico; altrimenti non si capisce perché, secondo la logica di Giovanni, Gesù, morto a Gerusalemme, risorto a Gerusalemme, appare a Gerusalemme; mentre secondo la logica di Matteo, Gesù, morto a Gerusalemme, risorto a Gerusalemme, va a farsi vedere dai suoi discepoli in Galilea, a quattro giornate di cammino. Perciò, scrivere: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo?" (Lc.5) o scrivere: "Andate a dire ai miei fratelli che mi precedano in Galilea, là mi vedranno" (Mt. 28,7) è lo stesso invito; per capire la Resurrezione bisogna tornare indietro sulle strade percorse da Gesù.

Ma andando a ritroso ci si imbatte innanzitutto nella sua morte. Una morte voluta insistentemente, perché ritenuto un uomo troppo pericoloso: denunciato come bestemmiatore perché s'era fatto dio, è stato dichiarato reo di morte (Mc. 14, 64). Se Gesù avesse messo la firma sulla legge di Mosè considerata legge di Dio e se avesse accettato quel sistema religioso, non sarebbe stato necessario che si incarnasse: l'avrebbero accettato come uno dei tanti Rabbi; difficilmente come profeta, perché avrebbe fatto la stessa fine degli altri profeti. Ma allora qual è il crimine così

blasfemo da ritenerlo degno di morte? Se un crimine c'è va cercato nella sua esperienza pubblica. Continuando così il percorso a ritroso ci si imbatte nei luoghi da lui frequentati. Ogni volta che troviamo Gesù nelle sinagoghe o nel tempio, scoppia una bagarre con le autorità religiose; una tra le tante citazioni: *da quel momento decisero di farla finita con lui* (Gv. 11,53). Perché? Il tempio era una spelonca di ladri; la legge di Mosè era diventata insostenibile; chi non la osservava veniva dichiarato indegno di salvezza; le spalle della gente erano appesantite da fardelli che le autorità religiose non toccavano nemmeno con un dito; non chi dice *Signore Signore, Guai a voi ... accuse tremende!* Forse sta lì il motivo della sua morte. *Sua madre e i suoi fratelli uscirono per catturarlo perché lo ritenevano fuori di testa* (Mc. 3,21); *neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui* (Gv. 7,5). Se questa era l'immagine che girava nel suo parentado, si può capire lo scandalo suscitato tra le autorità religiose. È impressionante il fatto che Gesù di Nazareth, non solo accoglieva peccatori, miscredenti, ladri e prostitute, ma aveva al suo seguito solo gente che apparteneva a quei ranghi. Lì ha fatti risorgere: *alzati ... si alzò ... alzatevi ...*: nel testo originale sono gli stessi verbi usati per significare il *risorgere*. Non si trova, invece, tra i suoi seguaci, un fariseo, osservante della legge di Dio, a parte due che lo seguivano di nascosto per paura (Gv. 19,38-39); non si trova uno scriba, (autorevole interpretante) della legge di Dio; non si trova un Sacerdote, il sacro rappresentante di Dio; Gesù stesso non era nemmeno sacerdote (Eb. 8, 4). Quella che per i *paralizzati dalla legge* era considerata la *Buona Notizia* era invece una *Cattiva Notizia* per coloro che erano radicati nella tradizione, credendosi giusti perché osservanti, quindi nel diritto di toglierlo dalla circolazione. Se avesse voluto, in tante occasioni poteva scappare dalla morte; anche

nell'orto degli ulivi; ma se fosse scappato, utilizzando qualche potere, non avrebbe dimostrato fino in fondo la sua *passione* per l'umanità: la sua morte non è obbedienza alla volontà di un dio sadico che ha sete di sangue, del sangue del figlio, ma è la fedeltà piena al progetto d'amore accettato fin dal battesimo presso il Giordano. È questo significato di morte che dà senso alla vita di Cristo facendola sbocciare in quella che viene chiamata Resurrezione. Gli evangelisti, dopo l'esperienza della tomba vuota ripercorrono, come vissuto, le strade di Nazareth, Cafarnao, lago di Tiberiade, Samaria, Gerusalemme e incontrano Gesù *in un viandante* (Lc. 24,13 ss.), *in un pescatore* (Gv. 21,1ss.), *in un giardiniere* (Gv. 20,15), *in un fanciullo* (Mc. 16,5).

La Resurrezione la si interpreta *solo* alla luce della morte che è comprensibile *solo* se filtrata dalla *sua vita pubblica* che trova giustificazione *solo* attraverso la morte che ha significato *solo* se vista con la luce della Resurrezione. E il cerchio si chiude. Allora i discepoli riprendono il giro proclamando quella che era stata la testimonianza del maestro; quindi lui è ancora vivo. Senza la testimonianza di chi crede in lui, Cristo non vive e Dio ritorna nella tomba.

Le accuse alla società colpevole di allontanare Dio, al relativismo come causa dei mali di oggi ... lasciano il tempo che trovano: è dall'interno che bisogna ripartire, *risorgere*.

I credenti di oggi hanno ricevuto questa eredità che spesso nel corso dei secoli è stata offuscata per svariati motivi.

Ma è giunto il momento di restituire la dignità alla Resurrezione ritraducendola nel significato del messaggio originale, come una Buona Notizia, universale, non solo per gli addetti ai lavori, per gli appartenenti ad una religione, ma indirizzata soprattutto a chi, secondo la religione, ha perso la speranza, quindi la fede e quindi la salvezza. La Resurrezione va ricollocata al centro della fede.

SECONDA PARTE (2/2)

IL CERCHIO DI PASQUA

ECCO PERCHÉ LA “PRESCRIZIONE BREVE” È INCOSTITUZIONALE

di Luca Benedini

Di fronte all'art. 3 della Costituzione, secondo cui «tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge», qualcuno – come sta facendo evidentemente il governo col suo progetto di “prescrizione breve” – potrebbe sostenere che sia accettabile prevedere una riduzione dei tempi previsti per la prescrizione quando si tratti di un cittadino incensurato, mentre questa riduzione non sarebbe consentita ad un altro cittadino che in passato sia stato condannato in via definitiva per qualche reato (anche se molto “piccolo”). In pratica, potrebbe sostenere che una norma di questo tipo possa essere considerata alla stregua delle varie circostanze attenuanti e aggravanti che vengono comunemente utilizzate per precisare il significato sociale di un reato e per meglio definire la pena adatta a quest'ultimo, e dunque sostenere che sia costituzionalmente legittimo prevedere che una circostanza attenuante come l'essere incensurato influisca non solo sulla pena ma anche sulla prescrizione. Tuttavia, senza alcuna incertezza si può argomentare che, mentre le variazioni di pena legate alle circostanze attenuanti o aggravanti non appaiono certo ledere il principio dell'eguaglianza dei cittadini (e anzi aiutano il magistrato ad equiparare la pena alla gravità del reato e quindi a dare corpo e sostanza a tale eguaglianza), variare i tempi della prescrizione in base a circostanze di quel genere lede invece molto chiaramente il principio in questione. Questo perché certi cittadini verrebbero resi più facilmente punibili di altri, e questi ultimi avrebbero così maggiori possibilità di restare impuniti per atti che hanno comunque un valore di reato. Quello che è in gioco, dunque, non è più l'adeguare la pena a situazioni di reato più gravi o meno gravi, è il **creare una classe di cittadini più punibili e una di cittadini meno punibili**: e questo non è compatibile in alcun modo con l'art. 3 della Costituzione (né con l'art. 7 della “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” e con l'art. 14 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, tutelati dalla Costituzione mediante gli articoli 10 e 117).

L'assurdità giuridica e umana di questa distinzione tra cittadini emerge ancor meglio se si considera la sua aleatorietà. Ad esempio, potrebbe godere della “prescrizione breve” chi, pur risultando aver commesso dei reati regolarmente documentati e puniti dalla magistratura nei primi gradi di giudizio, sia sempre riuscito a sfuggire alle sentenze definitive grazie alla scadenza dei tempi di prescrizione. Dal momento che lo scattare della prescrizione dipende, alla fin fine, o da fattori eminentemente casuali o da una particolare abilità di certi autori di reati nel compiere cose come il nascondere la loro partecipazione ai reati stessi o il ritardare lo svolgimento dei processi in aula, ne consegue che nel progetto del governo **quella distinzione tra cittadini sarebbe spesso basata su fattori casuali o addirittura controproducenti** (in quanto tale abilità può decisamente essere considerata, nei fatti, indice di una maggiore pericolosità sociale di quegli autori di reati). Il che mostra ancor meglio l'irresponsabilità di questo progetto. Analogamente – come hanno sottolineato Luca Palamara, Antonello Ardituro e Giuseppe Cascini dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) in un comunicato il 25 marzo – «è impensabile [...] che il processo per una truffa di milioni di euro nei confronti di un incensurato si estingua, mentre debba proseguire il processo per una truffa da 5 euro commessa da una persona già condannata, magari anni prima, per altro reato oppure che tra due imputati per lo stesso fatto, uno incensurato e l'altro no, il reato si estingua per l'uno



e non per l'altro». Ricordando l'**art. 111 della Costituzione**, i tre rappresentanti dell'Anm hanno inoltre osservato che «il principio costituzionale della ragionevole durata del processo è un principio fondamentale cui l'ordinamento deve tendere con ogni mezzo, ma la riduzione dei termini di prescrizione nulla ha a che vedere con quel principio e rischia solo di determinare l'impunità per autori di gravi delitti». E questo tanto più se si considera che **già nel 2005, con la cosiddetta legge ex Cirielli, i termini di prescrizione dei reati sono stati drasticamente ridotti**, con il risultato che nel 2009 il numero dei reati estinti per prescrizione è stato di oltre 140mila. [...] È evidente che un'ulteriore riduzione dei termini di prescrizione, in assenza di qualsiasi intervento diretto ad assicurare un migliore funzionamento del sistema giudiziario, determinerà soltanto un significativo incremento del numero dei processi destinati alla prescrizione», rendendo **l'impunità** sempre più la norma in Italia... In tal modo, alla luce non solo della sfera giuridica ma anche dell'evoluzione recente avutasi nella legislazione e nel sistema giudiziario in Italia, i tre magistrati non hanno potuto che concludere che «la differenziazione del regime di prescrizione del reato in ragione della personalità dell'imputato appare **palesamente in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza**».

Data l'ineludibilità di queste analisi, non si può che invitare il governo a desistere da un progetto inequivocabilmente contrario alla nostra Costituzione. E, nel caso in cui le motivazioni personali – tanto dei membri del governo che usufruirebbero della “prescrizione breve” quanto dei parlamentari che lo appoggiano – dovessero essere più forti di qualunque consapevolezza giuridica e della fedeltà alla Costituzione, non si può che invitare anticipatamente il Presidente della Repubblica a non apporre la sua firma sotto un eventuale testo di legge che contiene **norme che non avrebbero alcun futuro** e che, per come sono nate, non sarebbero altro che una bruciante offesa all'art. 54 della Costituzione, così come alla disciplina e all'onore che tale articolo richiede inderogabilmente ai «cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche».